REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/72 del 08.03.2018

DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: D.Lgs del 03.04.2006 n.152, L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Rinnovo autorizzazione regionale n. DN3/34 del 20.03.2007 inerente l'esercizio delle attività di un centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso.
Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l.
Sede Legale: C.da Galliano n. 6 – 65014 Loreto Aprutino (PE) - P.I. 0185930682
Sede Operativa: C.da Galliano n. 6 – 65014 Loreto Aprutino (PE) Coordinate geografiche: N. 42° 26' 04.775" E 13°59' 00.960"
Operazioni: R13-D15

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il legale rappresentante della Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l. in data 19.03.2017 ha inoltrato istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. DN3/34 del 20.03.2007 e s.m.i., acquisita al prot. regionale n. 0076354/17 del 23.03.2017;

RICHIAMATA la L.R. 23.01.2018, n. 5 "*Norme a sostegno dell'economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)";*

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare
- l'art. 196 "*Competenze delle Regioni*";
- l'art. 208 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti"*;

RICHIAMATE le disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. *"end of waste"*, criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 e Regolamento del Consiglio UE 715/2013 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo ed entrato in vigore il 01 giugno 2015;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (*GUCE n. L370/44del30.12.2014*), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTA la Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 45 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti*" al comma 6 lettera a e b;

RICHIAMATA la normativa che disciplina il centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso:

- D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003;
- D.Lgs. n. 149 del 02.02.2006;
- Art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (ciclomotori, altri veicoli e mezzi pesanti);
- D.G.R. 640 del 19 settembre 2011;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 "*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)*" pubblicata sul B.U.R.A. n. 50 del 30.07.2010;

RICHIAMATI gli adempimenti e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dall'art. 188-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTI i DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per l'avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;

VISTA la D.G.R. 28.04.2016, n. 254 "*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007"*;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1227 del 29/11/2007 e s.m.i., avente per oggetto: "*D.Lgs 3.04.2007, n. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria"*;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i., avente per oggetto: "*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*";

RICHIAMATA la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente: "*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione*";

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: *"Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *"Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTO il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 inerente "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni alla legge n. 133 del 2008"*;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: *"Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

CONSIDERATO che il SGR, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. e degli artt. 18 e 19 della L.R. 01.10.2013 n. 31, con nota prot.n. 0102242/17 del 14.04.2017 ha avviato il procedimento istruttorio di cui alla suddetta istanza inoltrata dalla Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l. in data 19.03.2017;

RICHIAMATI i provvedimenti regionali in capo alla Ditta della Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l.:

- **D.D. n. DN3/34 del 20.03.2007**, rinnovo autorizzazione n. DF3/31/02 del 24.04.2002 inerente l'esercizio dell'attività di autodemolizione, raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;
- **D.D. n. DN3/13 del 23.01.2008**, approvazione del Piano di Adeguamento e s.m.i. concernente proroga lavori PdA DN3/13/23/01/2008 e DR4/163/22/09/2009;

entrambe volturate con provvedimento DN3/164 del 30.04.2008

RICHIAMATA la nota del 19.03.2017, acquisita agli atti del SGR in data 11.07.2017 prot. n. 0183812/17, con la quale la Società ha comunicato ai sensi dell'art. 208 co.12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di proseguire l'attività autorizzata sino alla decisione espressa circa il rinnovo, essendo l'impianto in regola con le garanzie finanziarie prestate sino al 31.01.2019;

RICHIAMATO il parere tecnico favorevole, con alcune prescrizioni (riportate nel dispositivo), acquisito agli atti regionali in data 25.09.2017 prot. n. 0245208/17, integrato con successiva nota acquisita al prot. regionale n. 0249028/17 del 28.09.2017;

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) resa in data 02.03.2018 acquisita al prot. regionale n. 0062016/18, dalla Sig.ra Mazzatenta Serena in qualità di legale rappresentante della Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l.;

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi;

VISTA la L.R. 29 luglio 2010, n. 31 - CAPO V in materia di "*acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia";*

VISTO il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, e le successive norme attuative che hanno aggiornato l'elenco delle attività soggette alle normative antincendio;

RICHIAMATA la recente modifica al "*Codice Antimafia*" di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13/12/2012, in vigore dal 13/02/2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all'applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

VISTA la L.R. 01.10.2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013"*;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell'Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

VISTO che lo stabilimento in argomento non provoca il superamento dei limiti assoluti di emissione di cui alla L. n. 447/95;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta dalla della Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l. di Loreto Aprutino (PE), dalle risultanze dell'istruttoria e dalla lettura dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, non risultano elementi ostativi al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione della predetta Società;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

RICHIAMATO l'art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 230/1995 "*Sorveglianza radiometrica";*

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;*

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) **di PRENDERE ATTO**, della istanza di rinnovo della determinazione regionale n. DN3/34 del 20.03.2017 inoltrata dalla della Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l. in data 19.03.2017, corredata della documentazione citata in premessa;

2) **di RINNOVARE** conseguentemente, per effetto di quanto previsto al precedente punto **1)**, le *Operazioni di recupero* **R13** – *Operazioni di Deposito* **D15**, di cui agli Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relative all'esercizio del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso disciplinati dal D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003, D.Lgs. n. 149 del 02.02.2006 sito nel Comune di Loreto Aprutino (PE) in C.da Gallianon. 6, identificato nel C.T. al Foglio di mappa n. 13 – Particelle nn.ri. 112,113,247,248,311 e 313 4070 per una superficie complessiva pari a **5147 mq.**, di cui 4.521 mq. scoperti e la restante parte coperti, alla **Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l.** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., dell'art. 45 della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i, di cui alla D.D. n. DN3/34 del 20.03.2017,

3) **di AUTORIZZARE** la della Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l. a:
3.1 ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. n. 31/2010 l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;

4) **di STABILIRE** che**,** in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e della L.R. n. 83/2000 e s.m.i., l'autorizzazione di cui al precedente punto **4)** è concessa per un periodo di **anni dieci** dalla data del presente provvedimento;

5) di **PRECISARE** che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

6) **di RICHIAMARE** quanto prescritto con nota del Dipartimento Provinciale dell'Arta di Chieti del 06.06.2017 prot. n. 4557, e disporre che i codici che potranno essere trattati **solo in ingresso all'impianto di autodemolizione** per le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i. e la relativa potenzialità annua e la potenzialità istantanea, sono indicati nella **Tabella 1** di seguito riportata:

TABELLA 1

CODICI C.E.R. (Allegato D, parteIV D.Lgs. n°152/2006 e D.Lgs. n° 205/2010)	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**POTENZIALITA' ISTANTANEA VEICOLI**	**POTENZIALITA' ANNUA VEICOLI e ATTIVITA' PREVISTE DALLA NORMA**
16 01 04*	**Veicoli fuori uso**	**60 tonn.**	**600 veicoli/anno** (R13 – D15)

I rifiuti, veicoli fuori uso, conferiti al centro di autodemolizione consisteranno in autovetture, mezzi pesanti, ciclomotori da radiare dal P.R.A. e/o dismettere.

I veicoli potranno essere conferiti direttamente all'impianto dai proprietari degli stessi o dalle Concessionarie e verranno ricevuti dall'impianto con il codice CER 16 01 04*.

A seguito delle attività di bonifica e demolizione, verranno prodotte altre tipologie di rifiuti schematicamente descritte di seguito:

- rifiuti derivati dalle operazioni di bonifica (oli, liquidi vari, carburanti, filtri olio e carburanti, batterie al piombo, ecc.);
- pezzi meccanici/elettrici di pregio da rivendere quali cambi, fari, ecc.;
- materiali riciclabili quali ferro, acciaio, alluminio, rame, plastica, vetro, ecc.;
- carcasse e componenti leggeri di carrozzeria.

In generale:

A. dovranno essere rispettati i settori secondo quanto riportato negli elaborati tecnici, nonché quanto descritto nella documentazione prodotta, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.

B. La gestione dell'**attività** dovrà essere disciplinato dal dettato delle normative ambientali attualmente vigenti in materia di rifiuti, acqua, aria, rumore, terreno, con l'obbligo, per la ditta, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazioni della normativa stessa.

In particolare:

1. I **veicoli conferiti all'impianto**, una volta accertati i requisiti degli stessi (dati identificativi dei mezzi, dati dei proprietari, ecc.) dovranno essere accettati e trascritti sull'apposito Registro previsto dagli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. Effettuata la "presa in carico" del veicolo, il responsabile del centro rilascerà il "certificato di rottamazione" ai sensi del D.lgs. n. 209/2003, e si darà inizio alle procedure di cancellazione al P.R.A.

La cancellazione del veicolo al P.R.A sarà effettuata entro 30 giorni dalla presa in carico da parte dell'impianto di autodemolizione.

Al P.R.A. dovranno essere consegnate le targhe e i documenti del veicolo, questi emetterà il certificato di avvenuta radiazione che verrà consegnato all'ormai ex proprietario.

Sull'apposito registro di entrata e uscita dei veicoli, come stabilito dal D.Lgs.285/92, verranno riportati gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna all'ufficio del P.R.A. delle targhe e dei documenti del veicolo.

2. I **veicoli** dovranno essere sottoposti al trattamento di bonifica solo dopo la chiusura delle operazioni di cancellazione dal P.R.A. Nel più breve tempo possibile, si dovrà effettuare le operazioni di messa in sicurezza delle vetture, successivamente allo smontaggio. Le attività per la messa in sicurezza dovranno seguire il dettato dell'Allegato 1 al D.Lgs. 209/2003.

3. Solo successivamente alle operazioni di **messa in sicurezza**, si dovrà procedere allo smontaggio delle parti meccaniche avendo cura di identificare (etichettatura, numerazione, ecc.) le parti utili da riciclare e separando i materiali pericolosi da avviare allo smaltimento. Tutte le operazioni di trattamento delle vetture dovranno essere eseguite in modo tale da non compromettere il recupero, riciclaggio o reimpiego dei vari componenti ricavati da tale attività.

4. I **veicoli**, una volta sottoposti al trattamento di bonifica, dovranno essere sistemati nell'apposita area dedicata;

5. Come per la messa in sicurezza, anche le **operazioni di demolizione** dovranno seguire il dettato dell'Allegato 1 al D.Lgs. 209/2003.

6. Anche l'attività di trattamento per la promozione del **riciclaggio** dovranno seguire il dettato del D.Lgs. n. 209/2003, Allegato 1.

7. Tutte le **tipologie di rifiuto prodotte** a seguito delle attività di bonifica e demolizione, dovranno essere stoccate separatamente per tipologie omogenee e distinte per codice CER. Lo stoccaggio delle varie componenti, ricavate dal trattamento dei veicoli, dovrà essere effettuato in modo da non alterare le caratteristiche degli elementi recuperabili e delle parti di ricambio. Il tutto dovrà essere finalizzato a garantire l'integrità e la perfetta efficienza dei pezzi meccanici ricavati. Tutti i motori, le parti meccaniche e le varie componenti riutilizzabili, dovranno essere stoccate al riparo degli agenti atmosferici. Lo stesso si farà con la componentistica meccanica e con gli elementi della carrozzeria in buono stato e, quindi, commerciabili.

Anche **i pneumatici** fuori uso dovranno essere stoccati nelle aree dedicate e al riparo degli agenti atmosferici.

8. Per l'**attività di autodemolizione**, dovranno essere utilizzati esclusivamente dei carrelli elevatori, i quali saranno impiegati principalmente per la movimentazione dei veicoli fuori uso prima e dopo la messa in sicurezza all'interno delle diverse aree in cui è suddiviso l'impianto. Il carrello elevatore potrà essere utilizzato anche per le operazioni di movimentazione delle componenti recuperate dall'attività di demolizione e per i rifiuti non pericolosi generati dalla demolizione.

9. Lo **smaltimento di tutti i rifiuti**, sia liquidi che solidi separati tra loro, una volta raggiunto il limite massimo di stoccaggio previsto dalla normativa, dovrà avvenire attraverso Ditte autorizzate e trasportatori iscritti all'Albo dei Gestori Ambientali.
10. I veicoli potranno essere conferiti direttamente all'impianto dai proprietari degli stessi o dalle Concessionarie e verranno ricevuti dall'impianto con il codice CER 16 01 04*.

A **seguito delle attività di bonifica e demolizione**, verranno prodotte altre tipologie di rifiuti schematicamente descritte di seguito:

- rifiuti derivati dalle operazioni di bonifica (oli, liquidi vari, carburanti, filtri olio e carburanti, batterie al piombo, ecc.);
- pezzi meccanici/elettrici di pregio da rivendere quali cambi, fari, ecc.;
- materiali riciclabili quali ferro, acciaio, alluminio, rame, plastica, vetro, ecc.;
- carcasse e componenti leggeri di carrozzeria.

Inoltre:

11. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno **rispettare le norme** vigenti in materia di tutela dell'ambiente in conformità ai principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m. ed integrazioni.
12. Nell'area di conferimento dei mezzi (**area accettazione**) non è consentito l'accatastamento di veicoli.
13. Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la **sovrapposizione massima di tre veicoli**, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
14. L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato (anche pacchi pressati), non deve essere superiore ai **cinque metri di altezza**.
15. All'interno del settore "isola di bonifica - smontaggio dei veicoli" si dovrà realizzare un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi, in caso di **sversamento accidentale** e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori. Le sostanze assorbenti utilizzate dovranno essere smaltite come rifiuti.
16. Parimenti le gestioni (registri, formulari, ecc.) delle due attività siano **indipendenti** l'una dall'altra.
17. Nell'esercizio delle attività siano **rispettate** tutte le disposizioni ed i requisiti previsti dagli allegati al D.Lgs. n° 209/2003 e ss.mm.ii..
18. Venga adottato ogni possibile accorgimento a **tutela dell'ambiente**, operando nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale;
19. Dovrà essere effettuata la **sorveglianza radiometrica** sui materiali/rottami ferrosi prevista dall'art. 157, comma 2, del D Lgs.230/1995.
20. La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio ambientale rappresentato dalla movimentazione e dal trattamento dei rifiuti stessi.
21. Dovrà essere sempre garantita una adeguata **formazione** sotto il profilo ambientale, al personale impiegato presso l'impianto, in merito all'attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'attività stessa. Inoltre, la Ditta dovrà provvedere alla nomina di un responsabile tecnico dotato di adeguata capacità ed esperienza professionale. Copia della nomina dovrà essere trasmessa al Servizio Gestione Rifiuti ed all'ARTA scrivente.
22. I **registri dei rifiuti**, dovranno essere tenuti sempre in sede in maniera tale da poterli esibire ad eventuali Enti di controllo;
23. Il **gestore dell'impianto**, in qualunque momento di marcia dell'impianto, dovrà essere in grado di precisare e di dare evidenza documentale dei rifiuti accettati, della loro provenienza e dei quantitativi trattati.
24. Il **quantitativo annuo ed istantaneo** dei rifiuti non pericolosi e pericolosi da gestire per ogni singola attività presso l'impianto, non dovrà superare l'ammontare dichiarato dalla ditta e citati nella presente relazione.
25. L'impianto dovrà essere gestito in maniera **ordinata e razionale**. In particolare, l'organizzazione degli **spazi all'interno del sito** dovrà consentire facilità di passaggio e di intervento.
26. La ditta dovrà effettuare la **pulizia giornaliera** dell'insediamento.
27. Dovranno essere mantenute in efficienza le **impermeabilizzazioni** della pavimentazione di tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti. L'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate (con trattamento di indurimento del cemento e verniciatura

antiacida eventualmente ad integrazione della pavimentazione esistente dove questa non garantisca le prestazioni dovute), al sistema di drenaggio, ecc.

28. La dotazione impiantistica dello stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzata secondo la dislocazione logistica dei depositi descritta nella documentazione tecnica fornita dalla ditta.

29. **L'altezza massima** dei cumuli di rifiuti non potrà superare i 3 metri per i cumuli e/o contenitori/box, 5 metri per le balle.

30. I cumuli di stoccaggio dovranno essere realizzati in modo tale da garantire assolute situazioni di fattibilità e la loro conformazione dovrà assicurare la **netta separazione** dei cumuli stessi evitandone una qualsiasi commistione.

31. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo che sia **evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi**.

32. Tutti i **contenitori** destinati allo stoccaggio dei rifiuti, dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione e dovranno essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto.

33. I rifiuti dovranno essere raccolti ed avviati alle **operazioni di recupero e/o di smaltimento** rispettando i tempi previsti dall'art. 183 del D.Lgs. n° 152706 e s.m.i.. Nel caso in cui, per ragioni tecniche ed operative, si rilevasse l'esigenza di superare i termini previsti dalla norma, dovrà essere avanzata istanza di una specifica deroga al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto, nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio. In ogni caso, dovrà essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dovrà essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

34. I **rifiuti pericolosi** dovranno essere stoccati unicamente sotto copertura.

35. Per quanto non specificatamente espresso sulla gestione e sulla organizzazione dell'attività dell'autodemolizione, si rimanda alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n° 209/2003 e ss.mm.ii. e se ne **obbliga il rispetto**.

36. Relativamente ai rifiuti prodotti dall'attività, gli stessi dovranno essere tecnicamente ed amministrativamente gestiti secondo il dettato della normativa vigente in materia. Dovranno, altresì, essere considerati rifiuti i fanghi derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue di processo e dei servizi.

ACQUE DI SCARICO

1. Canalizzare le acque dei pluviali provenienti dalle superfici coperte (Mq 708) e farle convogliare in apposito scarico separato dotato di pozzetto di ispezione e campionamento prima del convogliamento nel fiume Feltrino. A tal proposito, la ditta dovrà comunicare l'ultimazione dei lavori sia al Sevizio Gestione Rifiuti che al Servizio Gestione Acque di codesta Regione e all'ARTA scrivente.

2. la gestione tecnica ed amministrativa degli scarichi idrici, dovrà rispettare il dettato del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e della L.R. n° 31/2010, nonché tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

3. le griglie di raccolta delle acque meteoriche dovranno risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle stesse.

EMISSIONI

La ditta non produce emissioni in atmosfera che assoggetti la stessa agli obblighi del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Tuttavia, l'obiettivo di minimizzare le forme di mitigazione delle emissioni di polveri durante le fasi di lavoro dovrà essere comunque, perseguito anche attraverso una capillare formazione delle maestranze, finalizzata ad evitare comportamenti che potrebbero potenzialmente determinare fenomeni di produzione e dispersione di polveri.

Gli operatori dovranno garantire:

- ✓ spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività;
- ✓ transito a velocità dei mezzi molto contenute al fine di ridurre al minimo fenomeni di ri-sospensione del particolato;
- ✓ adeguato utilizzo delle macchine movimento rifiuti limitando le altezze di caduta del materiale movimentato;
- ✓ pulizia del piazzale.

Un ulteriore intervento di carattere generale e gestionale riguarda la definizione esecutiva del lay-out dell'impianto che pone attenzione nell'ubicare eventuali impianti potenzialmente oggetto di emissioni polverulenti, in aree non immediatamente prossime ai ricettori.

La presenza, infine, di una recinzione perimetrale arborea crea un effetto barriera nei confronti di un'eventuale dispersione di polveri.
Per quanto riguarda le operazioni di deposito dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento del ciclo lavorativo, la Ditta esclude il rilascio di emissioni diffuse, in quanto lo stoccaggio avviene in big-bag/contenitori coperti e i materiali raccolti non presentano particolari caratteristiche di polverosità.
La Ditta tuttavia, dovrà procedere a mettere in atto tutto il disciplinare dettato dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di clima in ambiente di lavoro (polveri oltre che di rumore).

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO
Per la matrice rumore, la ditta dovrà, contestualmente alla variazione delle condizioni attuali circa la distanza dei fabbricati dall'impianto, effettuare un monitoraggio fonometrico (entro 120 della emissione del presente parere) che verifichi l'effettiva rispondenza ai limiti di legge dei livelli di rumore immessi negli ambienti limitrofi (L. 447/1995). Tale monitoraggio andrà effettuato nei periodi di punte delle emissioni sonore (es. durante le operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse per la formazione dei pacchi di carrozzeria, ecc.).
A tal proposito, una volta effettuate le misurazioni delle emissioni acustiche, la ditta dovrà trasmettere le risultanze fonometriche al Distretto scrivente, che provvederà alla valutazione di competenza.
Inoltre, il presente parere è vincolato al rispetto degli elaborati tecnici, planimetrie di riferimento e procedure operative e gestionali descritti nella documentazione tecnica trasmessa e perfezionata nell'ambito del procedimento per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione ordinaria ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006, art. 208, del D.Lgs. n° 209/2003 e della L.R. n. 45/2007, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto:

- sia garantito, a qualsiasi ora di apertura dell'attività, l'accesso agli impianti da parte degli Enti di controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare; sia, inoltre, possibile reperire, in qualsiasi momento un responsabile tecnico;
- il gestore conservi, per tutta la durata dell'autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli impianti, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire all' autorizzazione ordinaria, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste;
- la ditta adotti tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità del recupero dei rifiuti, degli scarichi idrici, delle acque sotterranee, del terreno, delle emissioni in atmosfera e del rumore;
- nell'esercizio dell'attività, la ditta, parimenti, adotti ogni possibile accorgimento a tutela completa dell'ambiente, operando nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

Da una eventuale cessazione dell'attività, la Ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- ✓ dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
- ✓ dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- ✓ dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo;
- ✓ qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati;
- ✓ per quanto concerne la sistemazione finale e destinazione d'uso dell'area, ci si dovrà attenere al dettato della normativa vigente, al momento, in materia di ripristino ambientale;
- ✓ per quant'altro non specificatamente espresso sulla gestione dell'impianto di autodemolizione con questo PARERE, si rimanda alle prescrizioni di cui alle specifiche disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tutela dell'ambiente e se ne prescrive il rispetto;

7) **di PRESCRIVERE** che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:
   a) Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
   b) In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;

c) I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

8) **di STABILIRE**, secondo quanto riportato nel parere Arta Distretto Provinciale di Chieti citato in premessa, che l'Azienda provveda, entro il termine di giorni 45 dal ricevimento della presente autorizzazione, all'istallazione di idonea attrezzatura per la sorveglianza radiometrica all'interno dell'impianto, come previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 230/95 dandone tempestivamente comunicazione al SGR e alle Amministrazioni competenti per territorio, e indicandone il pozionamento all'interno dell'impianto;

9) **di STABILIRE** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19/1/.2007, n. 45 e s.m.i.;

10) **di PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

11) **di PRECISARE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
   - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
   - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
   - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
   - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

12) **di RICHIAMARE** la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di quanto altresì riportato nel provvedimento regionale n. DPC026/75 dell'11.05.2017 e nella D.G.R. n. 621 del 27.10.2017, che ha revocato il precedente provvedimento n. 778 dell'11.10.2010;

13) **di RICHIAMARE** la all'osservanza delle norme che disciplinano il D.M. 17 dicembre 2009 – "*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri"* e s.m.i. istituito ai sensi dell'art. 188 ter del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;

14) **di RICHIAMARE** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pile ed accumulatori di cui al D.Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;

15) **di RICHIAMARE** il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 25/07/2005, n. 151 per la regolamentazione del sistema di gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

16) **di OBBLIGARE** la Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l., al possesso delle garanzia finanziaria secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 254/16 della Regione Abruzzo per tutto il periodo dell'autorizzazione;;

17) **di FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, obbligatorie per legge, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

18) **di FARE SALVI** altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs.6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – "*Codice antimafia*";

19) **di REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Società beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;

20) **di TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune Lanciano (CH), all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di CHIETI, all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA e al Pubblico Registro Automobilistico di Pescara;

21) **di TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

22) **di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

L'Estensore
(Marco Famoso)
[Firmato elettronicamente]

Il Responsabile dell'Ufficio
(Marco Famoso)
[Firmato elettronicamente]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Franco GERARDINI)
[Firmato digitalmente]